

### Il principio

Per il Tribunale di Udine il dipendente il cui ruolo implichi la gestione di dati personali va formato, informato e costantemente aggiornato sugli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa privacy. Rifiutando di firmare l'atto che lo

designa come incaricato del trattamento di dati personali, il lavoratore si mette nella condizione di non poter garantire la necessaria informazione e formazione: fatto che giustifica il provvedimento datoriale di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione

# Gestione di dati personali, sospensione per l'addetto che non accetta l'incarico

## Tribunale di Udine

Per queste mansioni imposta la conoscenza della normativa privacy

### Giuseppe Bulgarini d'Elci

A fronte della indisponibilità del lavoratore, addetto a mansioni che comportano il trattamento di dati personali dell'utenza, a firmare per accettazione l'atto di designazione come incaricato ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del Codice Privacy, è legittima la sua sospensione dal servizio.

Se il ruolo assegnato al dipendente implica la gestione di dati personali, lo svolgimento delle relative mansioni presuppone che egli sia formato e informato sugli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa privacy e che mantenga, inoltre, un costante aggiornamento. Rifiutando di firmare l'atto che lo designa come

incaricato del trattamento di dati personali, il lavoratore si mette nella condizione di non poter garantire il rispetto dei presupposti di informazione e formazione che sono condizione essenziale imposta dalla normativa. È, pertanto, pienamente giustificato il provvedimento datoriale di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Udine ha raggiunto queste conclusioni (ordinanza del 1° agosto 2024, giudice Chiarelli) rimarcando che il datore di lavoro non può sottrarsi dalla sospensione del dipendente, in quanto l'indisponibilità del lavoratore impedisce di erogare il servizio rispettando i vincoli posti dalla normativa privacy. Il Regolamento Ue 2016/679 impone al titolare del trattamento (il datore) di nominare incaricati del trattamento i soggetti che, per la natura delle mansioni svolte, si trovano a gestire dati personali e particolari, fornendo le istruzioni operative e la formazione necessaria a garantire il rispetto delle misure in ambito privacy nello svolgimento

della prestazione lavorativa.

Su tali considerazioni riposa la decisione del giudice di Udine di respingere il ricorso d'urgenza presentato da una lavoratrice con mansioni di caposquadra portalettere, che aveva negato il consenso a trattare «dati sensibili» nello svolgimento della prestazione lavorativa, mettendosi a disposizione per l'assegnazione ad altro incarico. Il datore aveva sospeso dal servizio la dipendente, negandole anche l'accesso ai locali aziendali, e quest'ultima, perdurando la sospensione in assenza di retribuzione, aveva agito cautelatamente per essere riammessa al lavoro.

Il ricorso d'urgenza è stato respinto e il giudice ha osservato che il rifiuto frapposto dalla dipendente rendeva impossibile continuare lo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto essa implicava necessariamente il trattamento di dati personali altrui.

Rifiutandosi di firmare l'atto di designazione, la lavoratrice, in buona sostanza, non aveva espresso il consenso a trattare i dati personali altrui nel rispetto delle prescrizioni in materia di privacy, nè a svolgere la formazione specifica sugli aspetti tecnici e operativi del trattamento.

Quantunque la designazione ad incaricato del trattamento sia un atto unilaterale, senza l'accettazione del lavoratore «la nomina non può produrre i propri effetti». Il rifiuto, oltre alle ricadute sul piano disciplinare, impone al datore di bloccare immediatamente la prestazione da parte della dipendente, perché questa situazione impedisce di garantire che l'attività sia resa nel rispetto delle essenziali prerogative di riservatezza imposte in materia di privacy.

La decisione è di monito per tutte quelle prestazioni che implicano un trattamento di dati personali, perché in tutti tali casi il datore, in mancanza di accettazione dell'atto di nomina ad incaricato del trattamento, è tenuto a sospendere dal servizio il lavoratore.